



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23887

SERVIZIO 4: POLIZIA LOCALE – COMMERCIO – TURISMO - PROTEZIONE CIVILE

Prot. Nr. 0006918
Ordinanza Nr. 1876

Olgiate Molgora, li 22 MAGGIO 2009

ORDINANZA SINDACALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA IN SEDE FISSA

IL SINDACO

Premesso che la Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in data 28.11.2007 ha emanato la Legge nr. 30 avente ad oggetto “Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali” che, entrando in vigore il 29.05.2008, ha modificato la Legge Regionale nr. 22 del 03.04.2000 “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”;

Considerato che la nuova formulazione dell’art. 5/bis della Legge Regionale nr. 22 del 03.04.2000, modificando la normativa previgente in materia degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, demanda al Sindaco la facoltà di stabilire dei limiti ed adottare dei criteri, entro i quali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, le attività commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa possono rimanere aperti al pubblico;

Visto il Decreto Legislativo nr. 114 del 31.03.1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4°, della Legge nr. 59 del 15.03.1997”;

Vista la Legge Regionale nr. 22 del 03.04.2000 “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”;

Visto il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico Enti Locali”;

ORDINA

a far data dal 01.06.2009, di determinare l’orario e le giornate di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, come di seguito specificato:

Articolo 1 – Orario giornaliero e chiusura infrasettimanale

- Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliero.
- L’osservanza della giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
- L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 2 – Giornate festive con obbligo di chiusura

- Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte del Comune, non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali e/o festive: 1° Gennaio – Pasqua – 25 Aprile – 1° Maggio - 15 Agosto – 25 Dicembre (pomeriggio) – 26 Dicembre.

Via Stazione 20 - e-mail polizia@comune.olgiatemolgora.lc.it

Cod. Fisc. 85001390138 - Partita Iva 00767250137 – Tel. 0399911270 – Fax 0399911271



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23887

SERVIZIO 4: POLIZIA LOCALE – COMMERCIO – TURISMO - PROTEZIONE CIVILE

Articolo 3 – Aperture domenicali e festive (superfici di vendita $\leq 250 \text{ m}^2$)

- Nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti Articoli 1 e 2 – l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentito, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 m^2 ;

Articolo 4 – Aperture domenicali e festive (superfici di vendita $> 250 \text{ m}^2$)

- Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, aventi superficie di vendita superiore a 250 m^2 , nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti Articoli 1 e 2 – possono rester aperti al pubblico:
 - a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
 - b) nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
 - c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
 - d) in altre tre giornate domenicali e/o festive scelte dal Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, in relazione alle esigenze locali, individuate su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale.

A tale scopo, gli esercenti interessati, devono far pervenire al Comune le proposte riguardanti le predette tre festività, entro il 30 settembre di ogni anno.

Tali proposte e pareri delle organizzazioni non saranno vincolanti per il Comune.

Articolo 5 – Vendita di pane fresco nelle giornate domenicali e festive

- In funzione dell'importanza che riveste il pane per l'alimentazione umana e con la prerogativa di soddisfare l'esigenza del consumatore, in considerazione delle pressanti richieste dei cittadini, in via sperimentale e provvisoria dal 01 giugno 2009 al 31 dicembre 2009, in deroga alla disposizione del comma 4°, dell'articolo 5/bis della Legge Regionale Lombardia nr. 22 del 03.04.2000, così come modificato dalla Legge Regionale nr. 30 del 28.11.2007, è consentita, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli, la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate festive e domenicali.

Articolo 6 – Attività escluse dalla normativa

- Le disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione dell'obbligo dell'esercente di rendere noto il proprio orario di apertura al pubblico, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
 - c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
 - d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale.

Articolo 7 – Orari degli esercizi a carattere misto

- Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori, alimentare e non alimentare, devono essere osservate le disposizioni relative al settore prevalente. Si considera prevalente quello che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

Via Stazione 20 - e-mail polizia@comune.olgiatemolgora.lc.it

Cod. Fisc. 85001390138 - Partita Iva 00767250137 – Tel. 0399911270 – Fax 0399911271



COMUNE DI OLGiate MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23887

SERVIZIO 4: POLIZIA LOCALE – COMMERCIO – TURISMO - PROTEZIONE CIVILE

- Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività commerciali, artigianali o di servizio, devono essere osservate le disposizioni relative all'attività prevalente. Si considera prevalente quella che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.
- Tale prevalenza deve essere comunicata al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà e corredata di planimetria in scala 1:100 indicante le varie superfici di vendita.

Articolo 8 – Sanzioni

- Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nelle giornate domenicali e festive, ai sensi dell'art. 5/ter della Legge Regionale nr. 22 del 03.04.2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 2.000,00 per la tipologia degli esercizi di vicinato, da €. 2.000,00 a €. 5.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da €. 5.000 a €. 30.000,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
- Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui sopra, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni nell'arco del quinquennio, di violazioni dell'obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nelle giornate domenicali e festive, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
- L'inosservanza delle disposizioni in materia di orario giornaliero, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo nr. 114 del 31.03.1998, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,46 a €. 3.098,74.
- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge nr. 689 del 24.11.1981. Il Sindaco è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della predetta Legge. L'Amministrazione Comunale introita i proventi delle sanzioni.

Articolo 9 – Validità del provvedimento

- La presente ordinanza entra in vigore dal 1 giugno 2009 e vi rimarrà sino a modifica o revoca, tranne che per l'articolo 5 che resterà in vigore, in via sperimentale e provvisoria, dal 1 giugno 2009 al 31 dicembre 2009.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e trasmessa al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Brivio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO

ALESSANDRO BRAMBILLA

Via Stazione 20 - e-mail polizia@comune.olgiatemolgora.lc.it

Cod. Fisc. 85001390138 - Partita Iva 00767250137 – Tel. 0399911270 – Fax 0399911271